
Contratti italiani

150. Biomasse di origine vegetale a destinazione energetica

Condizioni Generali

Ambito di applicazione	biomasse di origine vegetale a destinazione energetica, intendendo per tale la frazione biodegradabile di prodotti, prodotti secondari e residui dell'agricoltura, allevamento e foreste, vergini o derivati da industria di trasformazione, che abbiano subito solo trattamenti fisico - meccanici (ivi compresa l'estrazione dell'olio con solventi).
Le Condizioni Generali costituiscono parte integrale del contratto tipo dei prodotti elencati a fianco:	1501 Avanzi della lavorazione dei cereali
	1502 Farina di vinaccioli - Mattonelle di vinaccioli – Prodotti della vinificazione
	1503 Cippato di legno
	1504 Pellet di legno
	1505 Sansa di olive esausta
	1506 Nocciolo di olive – Polpino di olive
	1507 Gusci di mandorla
	1508 Gusci di palma
	1509 Stocchi di mais
	1510 Cippato da short rotation forestry - SRF
	1511 Sorgo da biomassa

edizione 2011

Indice delle clausole			
1	Qualità	9	Prove
2	Quantità	10	Tolleranze ed abbuoni
3	Comunicazioni	11	Diritto al rifiuto
4	Festività	12	Mancata osservanza dei termini di esecuzione
5	Dazi, tasse e simili	13	Inadempienze
6	Termini di esecuzione	14	Cause di forza maggiore
7	Campionamento	15	Pagamento
8	Reclamo	16	Clausola compromissoria

Contratto 150. Biomasse di origine vegetale a destinazione energetica - Condizioni Generali	
1. Qualità	La merce commercializzata su denominazione deve rispondere:
	<ul style="list-style-type: none"> • all'uso espressamente dichiarato in contratto o alla specifica destinazione d'uso
	<ul style="list-style-type: none"> • alle condizioni di merce: <ul style="list-style-type: none"> ▪ leale: esente da segni di manipolazioni/interventi fatti con lo scopo di occultare, totalmente o parzialmente, vizi o difetti ▪ mercantile: <ul style="list-style-type: none"> ○ esente da vizi o difetti di entità tale da impedirne la classificazione e/o il commercio per la specifica destinazione d'uso ○ esente da vincoli connessi a risultati di analisi o ricorsi in atto della parte cedente
	La merce commercializzata su campione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
	<ul style="list-style-type: none"> • se in base a "<i>campione reale</i>": corrispondenza al campione su cui la vendita è stata perfezionata • se in base a "<i>campione-tipo</i>": corrispondenza alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce.
2. Quantità	<p>Il peso è finale alla consegna, determinato nel luogo di consegna.</p> <p>Quando la quantità è accompagnata dalla indicazione "circa", è facoltà di consegnare il +/- 2% riferito ad ogni singola quota contrattuale eventualmente convenuta.</p>
3. Comunicazioni	Tutte le comunicazioni tra le parti necessarie all'esecuzione del contratto devono essere effettuate in tempo utile, in forma chiara e con metodi di rapida comunicazione.
	Metodi di rapida comunicazione sono definiti e riconosciuti reciprocamente come: telex, telegramma, raccomandata a.r., lettera se consegnata a mano nello stesso giorno della stesura, telefax (se esplicitamente accettato dalle parti), posta elettronica o altri mezzi elettronici.
	L'onere della prova spetta al mittente.
	Tutte le comunicazioni inviate dopo le 18.00 del giorno lavorativo, valgono come inviate il giorno successivo.
	Le Comunicazioni inviate al Broker o all'intermediario sono considerate come comunicazioni effettive sotto il presente contratto.
4. Festività	Sono considerati giorni festivi:
	<ul style="list-style-type: none"> • il sabato, il 25 e 31 dicembre • i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto. La parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
5. Dazi, tasse e simili	Tutte le tasse, dazi e simili all'esportazione, presenti o future, sono a carico del Venditore.
	Tutte le tasse, dazi e simili all'importazione, presenti o future, sono a carico del Compratore

6. Termini di esecuzione. a condizione consegna e condizione ritiro	A condizione consegna:				
	per messa a disposizione si intende una comunicazione:				
	<ul style="list-style-type: none"> • indicante chiaramente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto ▪ merce ▪ quantità ▪ luogo di consegna • emessa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in un giorno del periodo contrattuale ▪ entro le 12 dell'ultimo giorno del periodo contrattuale. 				
	I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto sono:				
	<ul style="list-style-type: none"> • riferiti al luogo stabilito per la messa a disposizione della merce • regolati in funzione del tipo di consegna come segue: 				
	tipo di consegna	obbligo di messa a disposizione	disponibilità merce		franchigia in giorni lavorativi ed inizio validità
	prontissima	no	dal giorno del contratto		3 successivi a data contratto
	pronta/disponibile	no	da giorno successivo a data contratto		8 successivi a data contratto
	differita in epoche seguenti	si	come da messa a disposizione		8 successivi a data messa a disposizione
		si	il venditore può anticipare la messa a disposizione entro i 5 giorni precedenti il periodo contrattuale, fermi restando tutti gli altri termini contrattuali		8 dal giorno successivo
	A condizione ritiro:				
	La messa a disposizione è obbligatoria eccetto il caso in cui il contratto riporti tutte le condizioni utili per effettuare il ritiro.				
In caso di più messe a disposizione riferite ad una medesima quota, da effettuarsi entro l'ultimo giorno lavorativo precedente la quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.					
Le frazioni di mese pattuite per consegna, spedizione o ritiro sono così regolate:					
decade	giorni	quindicina	giorni	mensile	giorni
prima	1 - 10	prima	1 - 15	1 - ultimo	
seconda	11 - 20	seconda	16 - ultimo		
terza	21- ultimo				
7. Campionamento	L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni - se richiesto – competono:				
	<ul style="list-style-type: none"> • al venditore per le vendite "franco partenza" • al compratore per le vendite "franco arrivo" 				
	Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.				
	Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario:				
	<ul style="list-style-type: none"> • nel luogo di consegna della merce • in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento • in contraddittorio fra chi riceve, chi ritira e/o chi effettua la consegna, siano essi il venditore od il compratore o loro rappresentanti, autotrasportatori compresi. 				
	In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte nei modi previsti dall'art. 3 - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina, addebitando tutte le spese alla parte negligente.				
	<ul style="list-style-type: none"> • con idonei contenitori a chiusura sigillata, controfirmati dalle parti e/o loro rappresentanti • della massa di almeno 1 chilogrammo, se non diversamente specificato 				

8. Reclami	<p>Il compratore deve comunicare qualunque reclamo o contestazione, entro e non oltre due giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento.</p> <p>Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.</p> <p>Nel caso in cui la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo deve essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.</p> <p>I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.</p> <p>Se la contestazione riguarda il condizionamento della merce, il compratore - nello stesso termine del reclamo - deve convocare il venditore in Arbitrato per Qualità e Condizionamento.</p>
9. Prove	<p>I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti.</p> <p>Ai fini del reclamo di cui all'art .8, valgono i campioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indirizzati al Laboratorio dell'Associazione Granaria di Milano salvo pattuizione diversa • depositati: entro 5 giorni successivi al prelevamento • spediti a mezzo di terzi: entro 3 giorni successivi al prelevamento <p>La parte che richiede il rapporto di prova deve spedirne copia alla controparte entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.</p> <p>La parte che intende chiedere le controprove deve, sotto pena di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare il campione od i campioni validi in suo possesso, allo stesso Laboratorio di prova • rispettare gli stessi termini e modalità sopra descritti calcolati dal giorno successivo al ricevimento del reclamo • darne comunicazione alla controparte • trasmettere alla controparte il rapporto di prova entro 8 giorni dal ricevimento <p>In caso di controprove, il risultato finale e definitivo ai fini contrattuali è la media dei risultati disponibili.</p> <p>Le spese di prove e controprove, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.</p> <p>Ove previsti si devono applicare i metodi di campionamento ufficiali, salvo pattuizione diversa.</p>
10. Tolleranze ed abbuoni	<p>Le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dagli specifici Contratti tipo, saranno definite, quando non sia stato esercitato il diritto al rifiuto, mediante arbitro in base alle prove eseguite dal Laboratorio dell'Associazione Granaria di Milano salvo pattuizione diversa.</p>
11. Diritto al rifiuto	<p>Il diritto di rifiuto della merce deve essere sancito mediante Arbitrato nella sede indicata in contratto su richiesta appositamente formulata dal Compratore.</p> <p>Il diritto di rifiuto della merce dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri superiore al 10% del valore della merce.</p> <p>Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.</p> <p>Per esercitare il diritto al rifiuto il Compratore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • farne richiesta mediante Arbitrato presso la sede indicata in contratto • procedere al campionamento sul veicolo del ricevente o del consegnatario, secondo l'art. 7. <p>La merce dovrà essere depositata - per conto di chi deve e qualora le parti non si accordassero diversamente, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore.</p> <p>Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce.</p> <p>Il compratore potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rinunciare alla merce • farsela sostituire • riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. <p>Il compratore dovrà esercitare la sua scelta e comunicarla al venditore entro 2 giorni successivi al ricevimento della Decisione arbitrale.</p>

<p>12. Mancata osservanza dei termini di esecuzione</p>	<p>Una parte ha facoltà di ritenere risolto il contratto quando si verificano le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto dei termini di ritiro, consegna o spedizione • mancato invio delle disposizioni, secondo i termini, della parte cui spetta <p>L'inadempienza di una delle parti dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e delle spese correlate.</p> <p>L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia.</p>
<p>13. Inadempienza</p>	<p>L'eventuale inesecuzione del contratto o di una sua quota, dà diritto alla risoluzione del contratto/della quota anche se l'inesecuzione avviene per riconosciuto diritto al rifiuto secondo l'articolo 11.</p> <p>La parte inadempiente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborsare l'ammontare delle eventuali differenze rispetto al prezzo di contratto • pagare gli interessi sulle differenze prezzo calcolati al tasso BCE maggiorato di 4 punti decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello dell'effettivo pagamento, salvo pattuizione diversa. <p>La parte adempiente per la determinazione della differenza prezzo potrà optare tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezzo corrente all'ultimo giorno utile all'esecuzione del contratto o della sua quota parte • mercuriale del mercato immediatamente successivo • acquisto o vendita coattivi tramite Pubblico Mediatore <p>La parte adempiente deve esercitare la sua opzione entro 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di inadempienza e nel caso di incarico a Pubblico Mediatore, comunicarlo alla parte inadempiente entro lo stesso termine.</p> <p>In caso di mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati, si applica la condizione del prezzo corrente all'ultimo giorno utile all'esecuzione del contratto o della sua quota.</p> <p>Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarato fallito od in moratoria • che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale • che sospendesse notoriamente i pagamenti. <p>L'altro contraente, dandone avviso alla controparte oppure al suo agente oppure all'intermediario dell'affare nei modi previsti dall'art. ed in relazione a tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni sopra descritte, potrà a sua scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riacquistare o rivendere • ottenere il rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente • insinuarsi quale creditore nella liquidazione o nel fallimento avvalendosi di lodo arbitrale • compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
<p>14. Cause forza maggiore</p>	<p>Il contratto potrà intendersi risolto, per la parte da eseguire, al verificarsi di eventi imprevedibili che ne impediscano l'esecuzione.</p> <p>La parte che invoca la causa di forza maggiore deve comunicarlo alla propria controparte entro 3 giorni dal suo determinarsi, fornendone la prova.</p> <p>La validità del contratto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prorogata di altrettanto fino a 15 giorni di impedimento • risolta oltre protrandosi l'impedimento oltre tale limite

15. Pagamento	Il pagamento dovrà essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, per ogni singola consegna, salvo diversa pattuizione.		
	Il pagamento deve essere effettuato nei seguenti termini in funzione della condizione pattuita:		
	condizione	scadenza in giorni	data di calcolo della scadenza
	• pagamento pronto/franco valuta	entro 8	da giorno di consegna, spedizione, ritiro
	• pagamento differito	oltre 8	da giorno successivo giorno di consegna, spedizione, ritiro
	Il venditore può chiedere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo uno sconto al compratore.		
	Il prezzo finale sarà formulato in funzione della condizione pattuita come segue:		
	condizione	prezzo finale	
	• pagamento pronto/franco valuta	prezzo di contratto meno 2%	
	• pagamento differito	prezzo di contratto meno: ▪ 2% e gli interessi calcolati al tasso BCE maggiorato di 4 punti del periodo fra 8° giorno da consegna/ ritiro / spedizione ed il termine di pagamento pattuito	
	Il Compratore può rifiutare la richiesta del Venditore comunicandolo entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Il contratto o la sua quota parte, s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo.		
	In caso di fatture scoperte per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne dandone contestuale comunicazione e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni dal mancato pagamento - se non effettuato - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Questa facoltà deve essere esercitata entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata. I giorni di sospensione delle consegne vanno ripristinati dalla data di avvenuto pagamento e le spese per la giacenza superiore alla franchigia originale, sono a carico del Compratore.		
	Il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione.		
	In caso di fatture scoperte per forniture di merce di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne dandone contestuale comunicazione e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni dal mancato pagamento - se non effettuato - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Questa facoltà deve essere esercitata entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza della mora, fermo restando che il contratto o la sua quota, si intenderà risolto alla data di scadenza della messa in mora. I giorni di sospensione delle consegne vanno ripristinati dalla data di avvenuto pagamento e le spese per la giacenza superiore alla franchigia originale, sono a carico del Compratore.		
	Il compratore anche se ha in corso un reclamo per merce ricevuta, deve corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti, salvo pattuizione diversa.		
In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il compratore non abbia provveduto al ritiro, il venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al Tasso BCE + 4% all'epoca del prefinanziamento vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte			
Il Venditore ha la facoltà di rifiutare il finanziamento della merce in franchigia, dandone comunicazione, pena decadenza, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza della franchigia. L'accettazione del finanziamento comporta la concessione di una ulteriore franchigia pari a quella originaria.			
16. Clausola compromissoria	Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale attraverso arbitrato irrituale applicando il Regolamento arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano, salvo pattuizione diversa, che dichiarano di ben conoscere ed accettare.		
	L'arbitrato si instaura in forza di convenzione sottoscritta dalle parti contenente la clausola compromissoria o una disposizione equivalente che demandi la risoluzione delle controversie ad arbitrato irrituale.		
	Le parti rinunciano a sollevare eccezioni riguardanti l'ammissibilità, la proponibilità, la procedibilità della procedura arbitrale instaurata dall'altra parte secondo il Regolamento richiamato.		